

REGOLAMENTO (CE) N. 1392/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 3597/90 relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 895/94⁽³⁾, ha istituito le norme di contabilizzazione per le misure di intervento che implicano l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento;

considerando che all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 7 del regolamento (CEE) 3597/90 figurano le regole per la determinazione del valore al quale devono essere rimborsati al FEAOG, nei conti relativi all'ammasso pubblico, i quantitativi mancanti e, rispettivamente, i quantitativi che non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio; che, in alcuni casi, è opportuno prevedere la possibilità di aumentare tale valore, in particolare qualora il prezzo di mercato sia sensibilmente più elevato del prezzo di intervento o del prezzo di acquisto di intervento;

considerando che alcuni regolamenti citati nel regolamento (CEE) n. 3597/90 sono stati modificati o abrogati dopo la sua adozione; che, di conseguenza, è opportuno modificare alcuni rinvii ivi contenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, punto 3, i termini «all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2776/88

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 16.

della Commissione» sono sostituiti dai termini «all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione^(*)».

^(*) GU n. L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

- 2) All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Tuttavia, se il giorno della constatazione della perdita il prezzo medio di mercato per la qualità tipo nello Stato membro ove ha luogo l'ammasso, è superiore al 105 % del prezzo d'intervento di base, i contraenti devono rimborsare agli organismi d'intervento il prezzo di mercato constatato dallo Stato membro maggiorato del 5 %. Per il prezzo di mercato lo Stato membro deve basarsi sulle comunicazioni effettuate regolarmente alla Commissione.

Le differenze fra gli importi incassati in virtù dell'applicazione del prezzo di mercato e gli importi contabilizzati al FEAOG in applicazione del prezzo d'intervento, devono essere accreditati al FEAOG, in fine di esercizio, tra gli altri elementi di credito.»

- 3) All'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), i termini «all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio» sono sostituiti dai termini «all'articolo 23, del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio^(*)».

^(*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

- 4) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente capoverso:

Tuttavia, se al momento dell'uscita fisica di un prodotto sussistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, penultimo ed ultimo capoversi, l'uscita della merce deve avere la preventiva consultazione della Commissione.

- 5) All'articolo 11, i termini «all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2776/88» sono sostituiti dai termini «all'articolo 3, paragrafo 7 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 296/96».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a partire dal 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
